

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTINO, MACERATINI,
BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, LISI, PELLICINI,
SILQUINI, CALLEGARO e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1997

Modifiche agli articoli 369 e 335
del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è dettato dall'esigenza ormai generalmente avvertita di consentire adeguate difese all'indagato fin dal momento in cui egli assume tale qualità.

Se è vero che negli auspici del legislatore del 1988 il codice di procedura penale avrebbe dovuto realizzare il cosiddetto «processo delle parti» è altrettanto vero che finora l'indagato è stato considerato, perlomeno nella fase delle indagini preliminari, una sorta di «parte residuale», non posto nella condizione di attuare tempestive iniziative difensive e, quindi, impossibilitato a dare un contributo, sin dai primi momenti del procedimento, alla formazione della prova.

Nè si può obiettare che il luogo deputato alla costituzione delle prove sia soltanto il dibattimento. È notorio, infatti, che quando si avvia tale fase del processo il taglio alle indagini è già stato fortemente impresso dalla attività della pubblica accusa, sovente priva di contraddittori proprio perchè non edotti dell'esistenza delle indagini stesse.

Ne consegue l'enorme difficoltà o addirittura l'impossibilità di proporre in momenti successivi rispetto alle indagini preliminari elementi utili da sottoporre tempestivamente al pubblico ministero (asserita parte imparziale) che potrebbe esaminarli alla luce degli altri elementi da lui acquisiti al processo, avendo così un quadro di insieme più organico e, quindi, più utile ad una corretta valutazione dei profili indiziati.

Molti processi, grazie agli apporti difensivi intervenuti tempestivamente, potrebbero risolversi in tempi brevissimi fornendo un non secondario contributo alla contrazione del carico di processi pendenti, fortemente auspicata da tutti gli operatori del settore.

Tale apprezzabile situazione potrebbe verificarsi modificando le disposizioni dell'articolo 369 del codice di procedura penale: infatti, contemporaneamente all'iscrizione del nome nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale — cioè quando si assume formalmente lo *status* di indagato — il pubblico ministero dovrebbe essere obbligato ad inviare l'informazione di garanzia, adottando le più opportune esigenze di riserbo e ponendo, così, sia la persona offesa che l'indagato in condizione di conoscere, sia pure sommariamente, per quali fatti si proceda e quali norme siano state violate.

Lo spirito che anima l'iniziativa legislativa di cui si discute impone, naturalmente, la riconsiderazione del comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale laddove si ipotizza un mutamento della qualificazione giuridica del fatto finora inteso come momento interno alla attività del pubblico ministero, obbligato soltanto a curare «l'aggiornamento delle iscrizioni».

L'ipotizzata modifica dell'articolo 369 del codice di procedura penale determinerebbe l'esigenza di immediata comunicazione all'indagato del fatto nuovo considerato a suo carico, e l'attuazione delle procedure previste nella innovata formulazione dell'articolo 369.

È auspicabile che il presente disegno di legge, teso a determinare un maggiore equilibrio nell'ambito del processo penale, possa essere entro i tempi i più brevi possibili portato alla cognizione del Parlamento, in ossequio a conclamate aspettative dell'opinione pubblica sempre più insofferente rispetto al sostanziale ruolo subalterno cui sono attualmente costrette le ragioni della difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369 - *Informazione di garanzia - 1.* Contestualmente all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo in cui sarebbe stato commesso, nonché con l'indicazione delle norme di legge che si sostengono violate e con l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), limitatamente ai numeri 1, 3, 4 e 6, si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se durante le indagini preliminari viene modificata la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini viene informata a norma dell'articolo 369, comma 1».

